



COMUNE DI MELISSA

-Provincia di Crotone-
Via Provinciale Sud – 88814 Melissa (KR)

UFFICIO SEGRETERIA

Pec: *Segretariocomunale.melissa@asmepec.it*



Prot. n. 6301

Melissa, 18.06.2024

Al Responsabile dell'Area I°

Amministrativa - AA.GG. e dei servizi Demografici

Avv. Domenico Bevilacqua

Pec: *legale.melissa@asmepec.it*

Al Responsabile del Area II°

Tecnico- Mnutentiva

Ing. Ferdinando Greco

Pec: *utc.melissa@asmepec.it*

Al Responsabile del Area III°

Economico- Finanziaria e del Personale

Dott. Vincenzo Scaripino

Pec: *ragioneriamelissa@asmepec.it*

Al Responsabile del Area IV°

Polizia locale

Geom. Domenico Francesco Serleti

Pec: *polizia.melissa@asmepec.it*

e.pc.

Commissario Prefettizio

Dott. Francesco D'Alessio

Email: *francesco.dalessio@interno.it*

Oggetto: CIRCOLARE AGLI UFFICI PER LA CORRETTA E PUNTUALE OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI DI CUI AL D.LGS. 159/2011 E SS.MM..

Con la presente circolare si intende richiamare l'attenzione dei competenti uffici comunali sulle attività riguardanti i controlli antimafia e le verifiche delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del decreto legislativo 159/2011 e ss.mm., affinché ciascun ufficio, con riferimento ai procedimenti di propria competenza, assicuri la rigorosa osservanza delle disposizioni normative.

A tale fine, si rammenta la normativa in materia.

Il Codice delle Leggi Antimafia e delle Misure di Prevenzione, in vigore con il decreto legislativo n. 159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii., raccoglie tutta la normativa vigente in materia di misure di contrasto al fenomeno della mafia, introducendo per le Pubbliche amministrazioni, per gli Enti Pubblici, per gli Enti e le Aziende vigilate dallo Stato o da altro Ente Pubblico, per le Società o Imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente Pubblico, per i concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici generali, le disposizioni e le modalità per l'acquisizione della documentazione antimafia direttamente dalle Prefetture territorialmente competenti.

La ratio normativa è da rinvenire nella volontà dello Stato di contrastare la presenza delle organizzazioni criminali nelle attività economiche, nel settore delicatissimo degli appalti pubblici laddove la strategia mafiosa di asservimento o condizionamento delle imprese può fare maggiore presa.

La giurisprudenza ha sottolineato a più riprese, in questi anni, quale sia la logica unitaria sottesa al Codice Antimafia, laddove il legislatore, attraverso ulteriori interventi normativi, operati nel corso del tempo, ha individuato una serie di strumenti atti ad arginare, per quanto possibile situazioni pericolose di coinvolgimento delle organizzazioni criminali nelle attività imprenditoriali, ponendo, attraverso opportuni accertamenti, un vero e proprio impedimento principalmente all'attività contrattuale ed autorizzatoria con le Pubbliche Amministrazioni delle imprese o dei loro diretti rappresentanti, in qualunque modo, collegati all'ambiente mafioso o portatori di un agire criminoso.

Per gli aspetti che maggiormente interessano le Pubbliche Amministrazioni, vengono in rilievo le disposizioni, relative agli effetti delle misure di prevenzione (art. 67), alla documentazione antimafia (art. 84-85-86), alla comunicazione antimafia (art. 87 e ss.) all'informativa antimafia (art. 90 e ss.), ovvero tutto il Libro II del Codice rubricato "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", Capi I – II – III- IV-V-IV, oggetto di plurime modifiche legislative tese, principalmente, ad ampliare il soggetti coinvolti nelle verifiche e nei controlli antimafia operati delle Prefetture.

Effetti delle misure di prevenzione (art.67)

L'art. 67¹ prevede che le persone alle quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo

¹ Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
- e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.

Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

una delle misure di prevenzione, ovvero misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria, non possono ottenere, tra le altre:

- a) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- b) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- c) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione;
- d) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- e) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Nel caso in cui, la licenza, l'autorizzazione, la concessione, così come l'erogazione di contributi siano state adottate, la definitività del provvedimento determina la decadenza dal diritto e il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni devono essere ritirate e le iscrizioni devono essere cancellate.

La Documentazione Antimafia (art. 84-85-86)

Dal punto di vista sostanziale, all'intero dell'unica macro categoria denominata "*documentazione antimafia*", viene effettuata la distinzione tra Comunicazione Antimafia e Informazione Antimafia. La documentazione antimafia (distinta in Comunicazione e Informazione Antimafia), rilasciata dalla Prefettura, non ha carattere sanzionatorio, qualificandosi esclusivamente come uno strumento di interdizione e di controllo sociale, che mira a salvaguardare, anzitutto, la libera concorrenza tra le imprese ma anche l'interesse superiore della Pubblica Amministrazione che deve dover concludere

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ((nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale))

AGGIORNAMENTO (40)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 30 luglio 2021, n. 178 (in G.U. 1^a s.s. 04/08/2021, n. 31), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, lettera d) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (il quale ha modificato il comma 8 del presente articolo), "limitatamente alle parole «e all'articolo 640-bis del codice penale»" e "limitatamente alle parole «nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico»".

rapporti contrattuali con imprese di cui sia garantita affidabilità e moralità, in tutte le fasi delle procedure di gara.

La documentazione antimafia viene rilasciata dalle Prefetture attraverso un'acquisizione telematica dei dati, presenti nelle Banche Dati del CED Interforze del Ministero dell'Interno di concerto con le Camere di Commercio.

Il Certificato Antimafia (sia essa Comunicazione o Informazione) è un documento rilasciato dalla Prefettura alle imprese che ne facciano richiesta al fine di partecipare a gare di appalto nella Pubblica Amministrazione ovvero per ottenere licenze, concessioni autorizzazioni e/o erogazioni, quindi, in tutte le ipotesi in cui l'impresa può venire a contatto con la Pubblica Amministrazione in un rapporto sinallagmatico.

Per il rilascio della documentazione antimafia, le imprese procedono all'iscrizione obbligatoria nella *white list*, ovvero nella Banda Dati Nazionale da cui le stazioni appaltanti acquisiscono la documentazione antimafia necessaria per verificare la posizione delle imprese partecipanti ai bandi di gara o comunque, in determinati rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, in settori ritenuti particolarmente a rischio "infiltrazioni mafiose".

Ai sensi dell'art.83² del Codice Antimafia "*Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici*,

² Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di cui all'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominati «contraente generale».

3. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta:

a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;

b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67;

c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;

d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;

e) per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi ((europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi))

statali per un importo superiore a 5.000 euro.(22) (25) (30) (36)

----- AGGIORNAMENTO (22)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 1142) che "Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018".

----- AGGIORNAMENTO (25)

Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, ha disposto (con l'art. 24, comma 1-bis) che "Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019".

----- AGGIORNAMENTO (30)

Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, ha disposto (con l'art. 24, comma 1-bis) che "Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del

anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67".

La norma elenca le ipotesi nelle quali la documentazione antimafia non è richiesta (v. *infra*).

La Comunicazione Antimafia (art. 87-88-89-89 bis)

La Comunicazione Antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Codice Antimafia, derivanti dall'adozione di misure di prevenzione, o di sentenze di condanna anche non definitive, confermate in grado di appello, per particolari tipologie di reato, ritenute particolarmente gravi, perché connesse alla criminalità organizzata.

Cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia (art. 67, commi 1 e 8 del D. Lgs. 159/2011) sono:

- Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 159/2011;
- Condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3-bis c.p.p.

La comunicazione antimafia va richiesta per ottenere:

1. Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
2. Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
3. Concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a € 150.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria;
4. Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
5. Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
6. Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
7. Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 5.000.000,00 (iva esclusa);
8. Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 200.000,00 (iva esclusa);
9. Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020".

AGGIORNAMENTO (36)

Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, ha disposto (con l'art. 24, comma 1-bis) che "Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2021"

forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):

- a. Opere e lavori pubblici di importo inferiore a € 5.000.000,00;
- b. Forniture e servizi: inferiore a € 400.000,00.

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).

Nei casi previsti ai punti 8 e 9, l'Ente Pubblico/Stazione Appaltante dovrà acquisire la copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 o la dichiarazione sostitutiva del legale Rappresentante recante le medesime indicazioni (*vedi modello*).

È vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l'applicazione della predetta normativa.

Qualora l'impresa non risulti censita oppure siano presenti cause ostative, la Comunicazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla data della consultazione della Banca Dati Nazionale, al fine di effettuare le necessarie ulteriori verifiche, operando, nel caso di presenza di un pericolo concreto di infiltrazione mafiosa, l'eventuale revoca di contributi, agevolazioni, erogazioni, concessioni, autorizzazioni, dell'aggiudicazione o addirittura, la risoluzione del contratto, se la stipula negoziale è già avvenuta, precludendosi, in maniera assoluta, qualsiasi rapporto con l'Amministrazione Pubblica coinvolta (fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite).

A seconda dell'esito - positivo o negativo - delle verifiche da parte del Prefetto, viene rilasciata la comunicazione Antimafia "Interdittiva" o "Liberatoria", entrambe emesse in base al semplice collegamento con la Banca Dati Nazionale unica (art.88, co.3 D. Lgs. 159/2011).

La Comunicazione Antimafia ha una validità temporale limitata **a 6 mesi** dalla data di acquisizione dell'attestazione della Banca Dati Nazionale.

A tal riguardo, l'orientamento giurisprudenziale consolidato considera che l'accertamento del pericolo di infiltrazione mafiosa, effettuato dalla Prefettura con il rilascio di una comunicazione antimafia interdittiva, abbia una validità temporale sostanzialmente illimitata, salvo la sopravvenienza di nuovi elementi che possano incidere, determinando una nuova istruttoria e, magari, l'emissione di una documentazione antimafia nuova "liberatoria"³.

La Pubblica Amministrazione ha l'obbligo, trascorsi i 6 mesi, di richiedere nuovamente la documentazione antimafia al fine di verificare l'eventuale nuova sussistenza di elementi di rischio di infiltrazione mafiosa che possano, dunque, ostacolare i rapporti negoziali e non solo, con determinate imprese.

Infine, ai sensi dell'art.89⁴, le imprese possono autocertificare la Comunicazione Antimafia solo in

³ Quanto indicato vale, ancor di più, anche per l'Informativa Antimafia, la cui validità è di 12 mesi.

⁴ 1. Fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia ((e salvo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-bis))

, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:

a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;

b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni.

determinati specifici casi:

- contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarate urgenti
- provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;
- attività private intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla PA competente;
- attività sottoposte alla disciplina del silenzio assenso.

In tutti questi casi, le Stazioni Appaltanti, acquisita l'autocertificazione, effettueranno le necessarie verifiche, sempre, attraverso il sistema di consultazione della Banca Dati Nazionale Unica.

L' Informazione Antimafia (art. 90-91-92-93-94-94 bis-95)

L'informazione antimafia⁵ consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di

⁵ Art. 91 Informazione antimafia:

1. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:

- a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
- b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

1-bis. L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a ((25.000)) euro. (22) (25) (30) (36)

2. È vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.

3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati nazionale unica al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto.

4. L'informazione antimafia è richiesta dai soggetti interessati di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono indicare:

- a) la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;
- b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;
- c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione;
- d) le complete generalità dell'interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, nonché le complete generalità degli altri soggetti di cui all'articolo 85;
- e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2012, N. 218.

5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

6. Il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva.

7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono individuate le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo 67.

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 (Codice Antimafia), nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

L'acquisizione dell'Informazione Antimafia avviene immediatamente tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica al momento dell'aggiudicazione del contratto, ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto (art. 91 co.3 del d.lgs.159/2011), con richiesta diretta al Prefetto della Provincia in cui ha sede la società o in cui hanno residenza le persone fisiche, interessati ai contratti o subcontratti o destinatari di specifiche concessioni o erogazioni pubbliche, a meno che non emergano fatti o cause di divieto, decadenza o elementi di infiltrazione mafiosa, per i quali viene rilasciata Informazione Interdittiva. Qualora, invece, l'impresa o le persone fisiche ad essa legate non siano state mai censite, il Prefetto effettuerà le necessarie verifiche con un periodo che va da 30 giorni a cui è possibile aggiungerne altri 45 per casi particolarmente complessi.

Ai sensi dell'art.92, co.3 del D. Lgs. n.159/2011, le Pubbliche Amministrazioni, nell'attesa del provvedimento prefettizio di rilascio della Informazione Antimafia, procedono nei rapporti con le imprese interessate sotto condizione risolutiva, per cui eventuali contributi, finanziamenti,

7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, è tempestivamente comunicata anche in via telematica:

- a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
- b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
- c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
- d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva;
- e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
- f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- g) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le finalità previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
- i) al Ministero dello sviluppo economico;
- l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti è stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.

AGGIORNAMENTO (22)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 1142) che "Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018".

AGGIORNAMENTO (25)

Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, ha disposto (con l'art. 24, comma 1-bis) che "Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019".

AGGIORNAMENTO (30)

Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, ha disposto (con l'art. 24, comma 1-bis) che "Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020".

AGGIORNAMENTO (36)

Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, ha disposto (con l'art. 24, comma 1-bis) che "Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2021".

agevolazioni, contratti e altre erogazioni vengono revocati al sopravvenire di una Informazione Antimafia Interdittiva, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite.

La certificazione dell'Informazione Antimafia è obbligatoria per poter procedere alla stipula approvazione, autorizzazione di contratti e subcontratti o prima di rilasciare o consentire concessioni, autorizzazioni, licenze o erogazioni, qualora il valore sia:

- a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
- b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

È vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.

La validità⁶ della certificazione Informazione Antimafia è di **12 mesi** dalla data di acquisizione, termine riferito, peraltro, come anche nel caso della Comunicazione Antimafia, non alla data di rilascio della documentazione prefettizia, bensì dall'acquisizione da parte dell'Amministrazione in base alla verifica dei requisiti presenti in Banca Dati, per cui, in presenza di variazioni relative all'assetto societario, alla gestione o alla composizione dei legali rappresentanti, vige l'obbligo, entro 30 giorni dalla verificata variazione, di trasmettere l'evento modificativo al Prefetto, perché effettui le necessarie verifiche Antimafia.

L'Informazione Antimafia viene rilasciata a seguito della verifica dei presupposti contenuti nella Comunicazione Antimafia, nell'Autocertificazione antimafia ma anche della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa che possono condizionare le scelte e le attività delle imprese, inserite in white List, quali.

⁶ Art. 86 Validità della documentazione antimafia:

1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 88, ha una validità di sei mesi dalla data dell'acquisizione.

2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 92, ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3.

2-bis. Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia, nei termini di validità di cui ai commi 1 e 2, è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti.

3. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85.

3-bis. I legali rappresentanti degli organismi societari hanno l'obbligo di comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta)

4. La violazione ((degli obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis))

è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal prefetto.

5. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia.

1. provvedimenti di misura cautelare, di giudizio o condanna anche non definitiva per i reati di estorsione, riciclaggio, associazione di stampo mafioso, usura e sequestro di persona;
2. proposte o provvedimenti di misure di prevenzione;
3. accertamenti disposti dal Prefetto su cantieri, amministrazioni pubbliche e istituti finanziari;
4. provvedimenti di misura cautelare, giudizio o condanna anche non definitiva per i reati di turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
5. trasferimento fraudolento di valori;
6. mancata denuncia dei reati di concussione ed estorsione commessi per finalità di tipo mafioso o avvalendosi di associazioni di stampo mafioso, da parte dei soggetti attenzionati già dal Codice degli Appalti nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, anche laddove non sottoposti a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una condanna;
7. infiltrazione nell'amministrazione e negli organi della società o trasferimento della titolarità delle imprese individuali e quote societarie, a familiari e conviventi dei soggetti destinatari dei provvedimenti giudiziari;
8. provvedimenti di condanna, anche se non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali atti a favorire anche indirettamente tali attività;
9. accertamenti circa le violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari se ripetuti in 5 anni.

Il Codice Antimafia, individua alcuni elementi spia come indicatori della presenza mafiosa, quali la condanna per alcuni reati o la presenza di legami con le organizzazioni criminali, ovvero la mancata denuncia di delitti di concussione ed estorsione da parte dell'imprenditore.

Agli indicatori di allarme codicisticamente previsti, il Consiglio di Stato ne ha aggiunto altri, che, nella loro natura, evidenzerebbero una condizione di potenziale asservimento o comunque condizionamento delle imprese rispetto ad un "fare" tipicamente mafioso. Basti pensare al fenomeno dei cd. "prestanomi", spesso anche esterni all'organizzazione criminale strettamente intesa che possono, per omertà o anche semplicemente paura, sostenere le modalità criminali.

Ecco, dunque, che non solo gli affiliati ma anche gli imprenditori, che soggiacciono alla logica criminale e alla sua forza intimidatoria. sono passibili di informativa antimafia.

Secondo il Consiglio di Stato *"l'aspetto centrale della disciplina riguarda, appunto, non tanto la contiguità o l'affiliazione, ma il rischio di condizionamento delle scelte societarie derivante dal tentativo di infiltrazione mafiosa"* (cfr. Tar Sicilia sentenza n.375 del 2015, Tar Napoli sentenza n.4843 del 2016 e Consiglio di Stato sentenze nm.670 e 5214 del 2017).

La mancata tipizzazione delle fattispecie da qualificare come "mafiose" nella disciplina del Codice che si rivela piuttosto scarno e asciutto sul tema, denota l'intenzione del Legislatore di ampliare la portata delle ipotesi criminose (cfr. sentenza Tar Napoli n.1017/2018) e di consentire al Prefetto ampi margini di discrezionalità nella valutazione di potenziali indici di pericolosità di infiltrazione mafiosa.

La relazione diviene rilevante anche su elementi, in qualche modo "presuntivi" che per la loro attualità, univocità e gravità dimostrano l'esistenza di un pericolo concreto di infiltrazione mafiosa nell'impresa.

Aspetti normativi comuni alla Comunicazione e Informazione Antimafia

Il rilascio della Comunicazione Antimafia (come anche della Informazione Antimafia) viene

effettuato dal Prefetto della Provincia in cui ha sede legale l'impresa richiedente⁷.

I soggetti di cui all'art. 85 del Codice sono obbligati a richiedere il rilascio della documentazione antimafia che deve riportare, sempre, ove previsto l'indicazione del Direttore Tecnico e deve riferirsi in tutti i casi anche ai familiari conviventi, purché maggiorenni.

Le Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici nella qualità di Stazioni Appaltanti, dal canto loro, acquisiscono la documentazione antimafia direttamente con l'accesso alla Banca Dati Nazionale per la Documentazione antimafia, previa autenticazione, qualora non emergano cause ostative ex art.67 del D. Lgs. 159/2011.

Casi di esclusione della richiesta di Documentazione Antimafia

Infine, la documentazione antimafia, che sia Comunicazione o Informazione Antimafia, ai sensi dell'art.83, co.3, non va comunque, richiesta:

- a) per i rapporti tra soggetti pubblici di cui al comma 1;
- b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67;
- c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità

⁷ Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.

nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;

- d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
- e) per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

Solo per la comunicazione: in tutti i casi in cui deve essere richiesta l'informativa Antimafia.

Il Protocollo⁸ di Legalità

Ritengo, infine, opportuno segnalare che risulta, tuttora vigente, per il nostro Ente il "Protocollo di Legalità in materia di appalti sottoscritto tra gli enti locali della Provincia di Crotone e la Prefettura di Crotone “PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DELLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI, PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE E PER L'ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA”, la cui finalità è quella di incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa ed alle interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, attraverso l'estensione dei controlli antimafia nel settore delle opere, dei servizi e delle forniture pubbliche ed attraverso la previsione di specifiche pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza e alla legalità.

In particolare, l'art. 2 del citato protocollo, rubricato “*Ambito oggettivo dei controlli antimafia*”, prevede che: “ *Le stazioni appaltanti si impegnano, fermo restando le ipotesi previste all'art. 1, commi 52 e 53 della legge n. 190 del 2012⁹, a richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia di*

⁸ Art. 83-bis (Protocolli di legalità):

1. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali ((e con le organizzazioni sindacali))

, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.

2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

⁹ Art. 1, comma 52 “*Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.* Art. 1, comma 53 “*sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: a)*

cui all'art. 91 D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici, per i subcontratti di lavori pubblici, per i contratti di fornitura e servizi e per i subcontratti di lavori, forniture e servizi, per un importo complessivo pari o superiore ad € 1.000,00. Tale soglia deve considerarsi quale importo annuale complessivo dell'affidamento, riferibile ad un unico soggetto aggiudicatario. Le richieste di informazione antimafia dovranno essere inserite nella Banca Dato Nazionale Antimafia (BDNA) selezionando la tipologia "protocollo di legalità". La richiesta di documentazione antimafia deve essere richiesta anche nei confronti dei soggetti sottoscrittori di convenzioni urbanistiche annesse ai Piani Urbanistici attuativi ed ai permessi di costruire convenzionati ai sensi dell'art. 28 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii, nonché ai soggetti affidatari degli interventi, diversi dai sottoscrittori delle suddette convenzioni. A tale scopo, le Stazioni Appaltanti devono procedere, a pena di decadenza o di annullamento, a richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011, per i suddetti interventi urbanistici pari o inferiori alla soglia comunitaria. Il valore stimato dell'appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto ad eludere la disciplina di cui alla presente Intesa, le Stazioni Appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione nell'affidamento nel tempo [...]."

Nel rispetto del Protocollo di Legalità, le stazioni appaltanti si impegnano ad inserire una serie di clausole nei bandi di gara, nel contratto di appalto o concessione, o nel capitolato:

1. che la sottoscrizione del contratto, ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 91 D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte alla condizione risolutiva che, pertanto, le Stazioni appaltanti procederanno alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del decreto legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014¹⁰;

LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 GIUGNO 2020, N. 40; b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 GIUGNO 2020, N. 40; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri. i-bis) servizi funerari e cimiteriali; i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering; i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

¹⁰ Art. 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione)

1. Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture nonché ad una impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente:

a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione;

b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa ((anche)) limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione.

((b-bis) di ordinare alla stazione appaltante che i pagamenti all'operatore economico, anche nei casi di cui alla lettera a), siano disposti al netto dell'utile derivante dalla conclusione del contratto, quantificato nel 10 per cento del corrispettivo, da accantonare, ai sensi del comma 7, in un apposito fondo))

2. *l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla Stazione appaltante l'elenco della Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;*
3. *l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accattata dall'impresa subcontraente.*

Di rilievo è l'art. 8 *“Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo ed oneri a carico della*

2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi più gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al servizio o alla fornitura oggetto del contratto ovvero dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo.

2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2 è adottato d'intesa con il Ministro della salute e la nomina è conferita a soggetti in possesso di curricula che evidenzino qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria.

3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura.

4. L'attività di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali disconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave.

5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. L'autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto.

6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.

7. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, ((o dalle stazioni appaltanti nei casi di cui al comma 1, lettera b-bis),))

è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva.

8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma ((, anche laddove sia stato concluso e interamente eseguito il contratto di appalto))

è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalità di cui al comma 2, alla nomina di uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa ((, ovvero anche alle imprese che sulla medesima esercitano un controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ove coinvolte nelle indagini, nonché alle imprese dalle stesse controllate,))

prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.

9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Nei casi di cui al comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del Prefetto, d'intesa con il Ministro della salute. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti.

10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei casi di soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite o eventi criminosi posti in essere ai danni del Servizio sanitario nazionale.

stazione appaltante” che dispone “in occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione degli appalti, anche per le fattispecie che non rientrano nell’articolo 2 della presente Intesa, Le stazioni appaltanti si impegnano inoltre:

1. ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento alla presente Intesa, quale documento che dovrà essere sottoscritto per l’accettazione dall’Appaltatore;
2. a prevedere, nella predisposizione della documentazione di gara e contrattuale, una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione;
3. a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive di legalità al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

Clausola n. 1: “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore dagli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 137 del c.p.”:

Clausola n.2: “la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 cc ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto il rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater, 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

Nei casi si cui al punto 3, l’esercizio della potestà risolutiva da parte della Stazione appaltante è subordinata alla previa intesa con l’ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 cc, ne darà comunicazione alla ANAC che potrà valutare se, in alternativa, all’ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione appaltante e l’impresa aggiudicatrice o tra quest’ultima e il sub-appaltatore o subcontraente, alle condizioni di cui all’art. 32 del decreto legge 90/2014 convertito con modificazione dalla legge conversione n. 114/2014”

Infine, per gli ulteriori aspetti disciplinati dall’indicato protocollo di legalità si rimanda allo stesso.

Si trasmette, per quanto di interesse e per quanto di competenza, la presente Circolare con l’auspicio possa rappresentare una sorta di prontuario normativo da utilizzare nell’applicazione del Codice Antimafia, rappresentando a tutti i Responsabili in indirizzo quanto sia importante e estesa la sua applicazione, non solo ai rapporti contrattuali strettamente intesi, ma a qualsiasi altra fattispecie, situazione e/o relazione significativa tra il nostro Ente e un terzo che possa essere una persona fisica, una impresa una società, un consorzio, una cooperativa o un’associazione, che, come tali, devono possedere requisiti di onorabilità e moralità e non devono essere attenzionati dalle Prefetture per comportamenti, atti e relazioni a rischio infiltrazioni mafiose.

Tanto premesso, si invita i Responsabili in indirizzo ad attenersi alla rigorosa applicazione della normativa prevista nel Codice dell'Antimafia al fine di contrastare qualsiasi forma o tentativo di intromissione della mafia e della criminalità nelle attività in cui è coinvolto l'Ente, segnalando, peraltro, che l'inosservanza delle disposizioni di legge integra gravi forme di responsabilità, che coinvolgerebbero non solo gli autori del reato che andranno perseguiti per legge, ma anche l'immagine dell'Ente che ne uscirebbe gravemente compromessa.

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Antonia Urso